

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difetti di rappresentanza o assistenza e decreto ingiuntivo: sanatoria

Con specifico riferimento ai difetti di rappresentanza o assistenza, l'[art. 182 c.p.c.](#) prevede che se la parte a carico della quale è stato rilevato il vizio provvede a sanarlo nel termine assegnatole, il vizio è sanato "e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima [notificazione](#)". Nel giudizio di [opposizione a decreto ingiuntivo](#) la "prima notificazione" è la notifica del ricorso e del decreto che, a norma dell'[art. 643 ultimo comma c.p.c.](#), determina la pendenza della lite.

Tribunale di Torino, sentenza del 13.2.2018

...omissis...

ddddddd opposizione avverso il dddd cui le è stato ingiunto di pagare a Bddd somma di Euro 2.181.502,05 in forza di due distinti titoli:

- quanto a Euro 1.105.387,22 quale scoperto del conto corrente ordinario dddd;
- quanto a Euro 1.166.114,83 quale debito residuo relativo al contratto di finanziamento chirografario dddd

A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:

- a) nullità del ricorso per carenza di potere rappresentativo in capo ai procuratori ad litem avv. *dddd*, ai quali la procura è stata rilasciata da soggetto (l'avv. *dddd* sprovvista di validi poteri rappresentativi della società;
- b) inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a supporto del credito azionato in via monitoria, poichè l'attestazione di conformità prevista dall'art. 50 TUB è stata apposta (non sull'estratto conto, ma) sul "saldoconto", ovvero sulla registrazione che contiene soltanto il risultato riassuntivo del rapporto e non le singole operazioni da cui quel risultato scaturisce;
- c) mancato invio al correntista degli estratti conto integrali e scalari; l'opponente precisa di non aver più la propria sede legale in (*dddd* (dove la banca ha trasmesso gli estratti conto) sin dall'8.10.2014;
- d) con riferimento al contratto di finanziamento, disconoscimento della conformità all'originale della copia prodotta;
- e) mancato storno, da parte della banca, degli interessi, oneri e commissioni, secondo quanto previsto nell'accordo concluso con G. il 31.10.2013 e nel relativo addendum del 27.11.13;
- f) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, "applicati ad un tasso usurario, oltre che in violazione del citato accordo del 31.10.2013 e dell'addendum del 27.11.2013".

Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo e chiede, in via riconvenzionale, che sia dichiarata la nullità dei tassi di interesse applicati dalla banca in entrambi i rapporti, con compensazione dell'eventuale credito della banca con i crediti della società opponente per restituzione di quanto indebitamente percepito.

B. S.P.A. contesta tutti i motivi di opposizione e deduce che:

- i documenti prodotti in sede monitoria costituiscono idonea prova scritta del credito;
- gli estratti conto sono stati regolarmente inviati alla sede della società indicata nel contratto e nessuna variazione di tale sede è stata mai comunicata alla banca nelle forme contrattualmente previste;
- B. ha accreditato a *dddd.*, in data 13.11.13, la somma di Euro 50.000 in forza della transazione conclusa fra le parti;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima, essendo prevista pari periodicità di capitalizzazione per banca e correntista.

Conclude per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna della *Gddd*

1. *dddd* preliminarmente l'invalidità della procura alle liti rilasciata dall'avv. *ddd* veste di procuratore speciale di B., agli avvocati *omissis*. Sotto un primo profilo, l'attrice contesta che il dott. *omissis*, il quale ha nominato procuratore speciale l'avv. *omdddis*, infondata e, comunque, non provata *omissis*.

Sotto un secondo profilo, la società opponente ritiene che la procura rilasciata all'avv. *omissis* non sia valida perchè circoscritta all'esercizio di poteri processuali; sostiene infatti che il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento della procura alle liti, possa essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito anche di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Anche sotto questo aspetto l'eccezione è infondata, poichè, come si evince dalla citata delibera del *Cddd* procura speciale conferita all'avv. *omissis* ha ad oggetto: "la facoltà di promuovere qualsiasi genere di azioni, istanze giudiziarie ed amministrative, anche in sede di volontaria giurisdizione, dirette al recupero o alla tutela dei crediti di B. ... Con ciò deve intendersi che, a tal fine, siano conferiti tutti i più ampi e necessari poteri di rappresentanza, processuale e sostanziale della società, sia come attrice che come convenuta, presso tutte le giurisdizioni e in tutti i gradi di giurisdizione così come i poteri di compromettere le controversie in arbitri o di resistere." Segue un elenco di facoltà, indicate a titolo esemplificativo, che comprendono la nomina e revoca di avvocati e procuratori, il potere di conciliare e transigere, di rendere interPELLI e dichiarazioni di ogni genere in

giudizio e fuori con riferimento ai diritti in contesa. Il tenore della procura è tale da non lasciare adito a dubbi sul fatto che l'avv. *omissis* sia stato investito anche di rappresentanza sostanziale, con possibilità di disporre dei rapporti dedotti nella procura.

Un'ultima considerazione va svolta con riferimento all'assunto di parte opponente secondo cui i documenti prodotti da B. per "sanare la procura" rilasciata agli avvocati *omissis* non potrebbero sortire effetto con riferimento alla fase monitoria, poichè "l'opposizione non è di per sè un'ulteriore fase del procedimento d'ingiunzione distinguendosene per caratteristiche e presupposti"; con la conseguenza che il decreto ingiuntivo dovrebbe, comunque, essere dichiarato nullo o revocato. Queste conclusioni non possono essere condivise. In primo luogo perchè il giudizio di opposizione è deputato a verificare, nel contraddittorio fra le parti, la fondatezza della domanda introdotta con il ricorso. Laddove i presupposti, processuali o sostanziali, di tale domanda (accolta con il decreto ingiuntivo) siano contestati e mancanti, la parte ricorrente potrà "integrarli" nel corso del giudizio di opposizione; e, ove lo faccia, tale giudizio si concluderà con la conferma del decreto ingiuntivo. Con specifico riferimento ai difetti di rappresentanza o assistenza, l'art. 182 c.p.c. prevede che se la parte a carico della quale è stato rilevato il vizio provvede a sanarlo nel termine assegnatole, il vizio è sanato "e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la "prima notificazione" è la notifica del ricorso e del decreto che, a norma dell'art. 643 ultimo comma c.p.c., determina la pendenza della lite. In secondo luogo, la procura rilasciata dall'avv. *omissis* valida sin dall'origine. Nel corso del giudizio di opposizione B. – a fronte delle eccezioni di nullità della procura sollevate da G. – si è limitata a produrre i documenti che comprovano l'esistenza dei contestati poteri rappresentativi. Non si può dunque neppure parlare, in questo caso, di "sanatoria ex tunc", essendo la procura valida sin dal suo rilascio.

In definitiva, deve ritenersi pienamente valida la procura alle liti rilasciata dall'avv. *omissis* agli avvocati *omissis*, in forza della quale è stata radicata la procedura monitoria.

2. Con il secondo motivo di opposizione G. contesta, sotto un profilo formale, l'idoneità dei documenti prodotti a supporto della domanda monitoria. Sostiene infatti che la banca ricorrente ha prodotto un estratto di conto corrente mancante della dichiarazione del dirigente che attesti e certifichi, ai sensi dell'art. 50 TUB, la conformità dell'estratto alle scritture contabili nonchè la veridicità e liquidità del credito. Si tratta di un motivo manifestamente infondato. E' ben vero che B. ha prodotto (doc. 6 allegato al ricorso) la dichiarazione ex art. 50 TUB in calce a un estratto conto relativo soltanto al terzo trimestre dell'anno 2015. Tuttavia essa ha prodotto anche (doc. 4 e 5) gli estratti conto integrale e scalare. E questi documenti devono ritenersi del tutto idonei a integrare il requisito della prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c. Si consideri infatti che l'art. 50 TUB riconosce agli istituti di credito una facoltà ulteriore rispetto a quelle esistenti in base alla normativa processuale generale (le banche "possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato ..."). In altri termini, l'estratto conto certificato, pur essendo un documento proveniente dallo stesso creditore, integra la "prova scritta" di cui all'art. 634 c.p.c. Nel caso di specie, i contratti di conto corrente e di finanziamento (già prodotti in fase monitoria) erano da soli sufficienti a integrare la prova scritta in questione.

3. La società opponente deduce il mancato invio degli estratti conto periodici relativi al contratto di conto corrente. Rileva che G., a decorrere dall'8.10.2014, non ha più sede legale in *omissis*, dove B. afferma di aver trasmesso tali documenti. Anche questo motivo di opposizione è infondato. Legittimamente B. ha inviato gli estratti conto presso il domicilio del correntista elettivamente dichiarato al momento della stipula (doc. 3, punto c delle premesse). L'art. 14.1 del medesimo contratto prevede infatti che "L'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o

dichiarazione da B. al Cliente saranno effettuate con piena validità all'indirizzo da questi indicato nel Contratto o comunicato successivamente per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno". G. non ha dedotto nè provato di aver comunicato alla banca alcuna variazione dell'indirizzo indicato in contratto.

4. Quale conseguenza dell'asserito mancato invio degli estratti conto periodici, G. ha dichiarato di "disconoscere, ex art. 2712 c.c., tutti gli estratti di conto corrente in quanto non è dato comprendere, in particolare, da una prima lettura degli stessi, il perchè la B., ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 31.10.2013 e relativo addendum del 27.11.2013, non ha provveduto a stornare "...tutti gli interessi (ivi inclusi gli interessi di mora), le commissioni, gli oneri (incluse le penali e le spese) di qualsiasi natura applicati e/o maturati e/o maturandi ... a partire dal 10 novembre 2012 fino al 30 novembre 2013 sulla linea di credito regolata sul conto corrente *omissis* e scaduta in data 09/11/2012 ...", secondo quanto previsto nell'accordo concluso con G. il 31.10.2013 e nel relativo addendum del 27.11.13.

L'eccezione è infondata.

Premesso che - per quanto detto al punto che precede - gli estratti conto sono stati regolarmente trasmessi al correntista, facendo sorgere l'onere di tempestiva contestazione di cui all'art. 1832 c.c., si osserva che, dalla semplice disamina dell'estratto di conto corrente si rileva, tra gli altri, l'accredito eseguito da B. in data 13/11/2013 e in favore dell'odierna debitrice con causale "rimborso transazione del 31.10.13" dell'importo di Euro 50.000.

5. G. ha disconosciuto la conformità all'originale del contratto di finanziamento prodotto dalla banca insieme al ricorso (doc. 10). Va chiarito che l'eccezione proposta dall'opponente è funzionale a contestare l'idoneità del contratto a fungere da prova scritta ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo. Si legge infatti a p. 10 dell'atto di citazione: "Per quel che concerne, invece, il contratto di finanziamento del 27.11.2013 anche la documentazione ivi allegata è inidonea all'emissione del decreto ingiuntivo. Il documento n. 10, depositato dalla B., consiste nel contratto di finanziamento, alla cui prima pagina si legge "... documento unico formato da 4 pagine ..." e sulla quale viene apposto un timbro postale ai fini dell'indicazione della data certa. In realtà, il predetto contratto di finanziamento, contrariamente a quanto certificato alla prima pagina, è costituito da n. 6 pagine e non n. 4 pagine indicate e, per di più è assolutamente privo della necessaria spillatura di congiunzione e della timbratura e sottoscrizione da parte del mittente nella congiunzione della spillatura". L'attore non contesta quindi l'esistenza del contratto di finanziamento, nè che il suo contenuto corrisponda a quanto dedotto dalla banca. In ogni caso - come osservato da B. nella comparsa costitutiva - il documento di cui si tratta (doc. 10) è costituito di 4 pagine fronte-retro, e non da 6 facciate; corretta è quindi l'indicazione contenuta nella prima pagina, in alto, del documento. Nè l'opponente ha contestato l'esattezza della data risultante dal timbro postale. Infine, a fronte delle difese svolte da B. in comparsa di risposta, il disconoscimento non è stato reiterato e nessuna ulteriore osservazione è stata svolta dalla società attrice nelle memorie istruttorie.

6. La società attrice lamenta che "dall'inizio del rapporto e sino ad oggi, l'Istituto di credito - come risulta dal contratto depositato in sede monitoria e come risulta, altresì, dagli stessi estratti conto, sempre depositati dalla Banca in sede monitoria - del tutto illegittimamente ha applicato sul conto corrente e sul contratto di finanziamento chirografario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi, tra l'altro, applicati ad un tasso usurario, oltre che in violazione del citato accordo del 31.10.2013 e dell'addendum del 27.11.2013".

Questo motivo di opposizione è, in primo luogo, manifestamente generico, poichè l'opponente neppure individua il tasso di interesse (asseritamente superiore al tasso soglia) che la banca le avrebbe applicato, nè i periodi di riferimento. *Omissis*.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di opposizione si rivelano infondati. Va quindi respinta l'opposizione e deve trovare conferma il decreto ingiuntivo *omissis*.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attrice. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa, del numero e della rilevanza delle questioni trattate, del pregio e della completezza dell'attività difensiva, desunte anche dalle tecniche di redazione degli atti e dalla loro funzionalità alla trattazione chiara e celere del processo: fase di studio Euro 5.000; fase introduttiva Euro 3.000; fase istruttoria Euro 5.000; fase decisoria Euro 10.000. E dunque in totale Euro 23.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da G. S.R.L. avverso il decreto sssssssssssssssss provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto; conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo; ssss liquidandole in Euro 23.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola